

## SCHEMA DI ACCORDO DEFINITIVO DI PIANIFICAZIONE

### EX ART. 6 DELLA L. R. 23/04/2004, N. 11

Tra:

1. Comune di Verona, con sede \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ codice  
fiscale \_\_\_\_\_, legalmente rappresentato da

\_\_\_\_\_ che nel proseguo del presente atto sarà  
denominato per brevità **“Comune”**

2. Ditta Zambaldo S.r.l. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ legalmente rappresentata, come da delibera del  
consiglio di amministrazione del 29/06/2016, da Zambaldo Giorgio,  
\_\_\_\_\_ che nel proseguo del  
presente atto sarà denominata per brevità **“Soggetto attuatore”**

### PREMESSA GENERALE

Il Comune di Verona è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato con  
D.G.R.V. n. 4148 del 18.12.2007, efficace, a sensi dell'art. 14 comma 8 della  
L.R. n. 11/2004, dal 28.02.2008.

Con deliberazione Consigliare n. 39 del 23.07.2008, l'organo deliberativo ha  
preso atto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L.R. n. 11/2004, del  
*“Documento del Sindaco”* relativo al Piano degli Interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20 maggio 2009,  
l'Amministrazione ha approvato le linee guida per l'approvazione degli  
accordi pubblico-privati disciplinati dall'art. 6 della L.R. n. 11/2004. Con tale  
provvedimento, esecutivo nelle forme di legge, il Consiglio Comunale ha  
stabilito che lo strumento urbanistico denominato Piano degli Interventi,  
poteva recepire, in esecuzione del disposto dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004,

progetti ed iniziative che proponessero interventi di rilevante interesse pubblico presentate da soggetti privati quali elementi prioritari di attuazione delle previsioni urbanistiche a livello comunale.

Per individuare tali iniziative l'Amministrazione Comunale ha scelto di attivare le procedure ad evidenza pubblica, mediante la pubblicazione di n. 2 Bandi. Tali Bandi per la presentazione delle singole manifestazioni di interesse sono stati approvati rispettivamente con deliberazioni di Giunta Comunale n. 183 del 24 giugno 2009 – manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione degli immobili nei quali attuare interventi di nuova urbanizzazione e / o sostituzione o riqualificazione all'interno dell'ambito territoriale dell'ATO 4 "Città della trasformazione" e Verona Sud, e deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 08 luglio 2009 – manifestazioni di interesse finalizzate alle selezioni degli immobili nei quali attuare interventi di nuova urbanizzazione e/o di sostituzione o riqualificazione all'interno dell'intero territorio comunale.

A seguito della pubblicazione di tali bandi sono pervenute n. 41 manifestazioni per il 1° Bando e n. 615 manifestazioni per il 2° Bando.

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Verona n. 59 del 08 settembre 2011 è stato adottato il Piano degli Interventi predisposto dal gruppo di Coprogettazione così come modificato a seguito delle valutazioni e controdeduzione ai pareri dei Consigli di Circoscrizione e dell'Ufficio e contestualmente sono stati recepite le proposte degli accordi di pianificazione in esso contenuti, come modificate ed integrate dagli elaborati costituenti il Piano adottato.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23/12/2011 è stato

approvato definitivamente il Piano degli Interventi del Comune di Verona predisposto dal gruppo di coprogettazione e contestualmente sono stati recepiti gli accordi di pianificazione in esso contenuti come da elaborati modificati a seguito della decisione sulle osservazioni presentate.

Nella delibera del Consiglio Comunale n. 91/2011 si è stabilito altresì, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico sotteso agli accordi ex art. 6 L.R. n. 11/2004 così recepiti e modificati dall'Amministrazione mediante singole schede norma, che la superficie utile lorda complessivamente attribuita e indicata in ogni scheda deve intendersi come inderogabile, per quanto riguarda la determinazione del contributo di sostenibilità, come disciplinato dall'art. 157 delle NTO del Piano degli Interventi.

L'art. 6 - *Accordi tra soggetti pubblici e privati* – della L.R. 11/2004 prevede che i comuni, nei limiti delle competenze di cui alla predetta legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di*

*procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.*

La Deliberazione Consiliare n. 91 del 23/12/2011, con la quale è stato approvato il Piano degli Interventi, ha stabilito:

*“5) di dare atto che il Piano degli Interventi così approvato conferma gli ambiti degli accordi tra soggetti pubblici e privati, ex art. 6 della L.R.V. n. 11/2004, diretti a recepire nella disciplina della pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;*

*6) di dare atto che gli accordi tra soggetti pubblici e privati, ex art. 6 della L.R.V. n. 11/2004, recepiti mediante singole schede norma contenute nel repertorio normativo allegato alle N.T.O., con il presente provvedimento di approvazione del Piano degli Interventi, costituiscono espressione della valutazione dell'Amministrazione in merito alle manifestazioni presentate a seguito della pubblicazione dei bandi per la presentazione delle singole manifestazioni di interesse approvati rispettivamente con deliberazioni di Giunta Comunale n. 183 del 24.06.2009 e n. 206 del 08 luglio 2009;*

*7) di stabilire al fine di salvaguardare l'interesse pubblico sotteso agli accordi ex art. 6 L.R. n. 11/2004 così recepiti e modificati dall'Amministrazione, mediante singole schede norma di cui al precedente punto, che la superficie utile lorda complessivamente attribuita e indicata in ogni scheda deve intendersi come inderogabile, sia per quanto riguarda l'acquisizione del credito edilizio, sia per quanto riguarda la determinazione del contributo di sostenibilità, come disciplinato rispettivamente dagli artt. 157 e 158 delle NTO;*

*8) di stabilire inoltre, come disciplinato dell'art. 155 delle NTO del PI, che,*

*dalla data di efficacia del Piano degli Interventi, le schede norma di cui ai precedenti punti dovranno essere oggetto di convenzione redatta con atto pubblico a favore del Comune di Verona, e successivamente registrata e trascritta nei modi e termini di legge. In mancanza, l'accordo ex art. 6 della L.R. n. 11/2004 e le previsioni urbanistiche operative di trasformazione dell'immobile oggetto dell'accordo medesimo così come approvate dal Consiglio Comunale con scheda norma, decadranno, e all'ambito saranno applicabili le norme e le previsioni urbanistiche del PI regolativo:"*

Nello specifico il Soggetto Attuatore ha presentato la manifestazione d'interesse prot. n. 268884 in data 17 novembre 2009 per le trasformazioni da effettuare sugli immobili catastalmente così distinti:

Catasto Terreni:

Comune di Verona (VR)

Foglio 139 – particelle:

917 are 52.34 RDE 49,74 RA€ 32,44

996 are 06.60 RDE 6,27 RA€ 4,09

928 are 12.29 RDE 11,04 RA€ 6,35

152 are 27.37 RDE 2,83 RA€ 0,85

919 are 145,19 RDE 130,47 RA€ 74,98

994 are 00.87 RDE 0,83 RA€ 0,54

di proprietà della medesima, per acquisto fattone in virtù dei seguenti titoli:

- quanto alle particelle 917, 996 (ex 926 – parte), 928, 152, 919, giusta atto di vendita in data 9 marzo 1994, Repertorio n.ro 25443, per autentica Notaio Marco Porceddu Cilione di Verona (VR), registrato a Verona (VR) il 24 marzo 1994 al n.ro 1282 Atti Privati, e trascritto a Verona (VR) in

data 28 marzo 1994 ai n.ri 9495 R.G. e 5980 R.P.;

- quanto alla particella 994, giusta atto di vendita in data 8 luglio 1999, Repertorio n.ro 37944, per autentica Notaio Marco Porceddu Cilione di Verona (VR), trascritto a Verona (VR) in data 22 luglio 1999 ai n.ri 26248 R.G. e 17119 R.P.

In esito al procedimento istruttorio comunale, la predetta società ha presentato un atto unilaterale d'obbligo datato 30 agosto 2011, Repertorio n.ro 802, per autentica Notaio Alessio Paladini di Minerbe (VR), registrato a Legnago (VR) il 31 agosto 2011 al n.ro 4561 Serie 1T, acquisito al protocollo comunale al n.210018 in data 31 agosto 2011, con il quale la stessa si è resa disponibile ad attuare le trasformazioni che sarebbero state approvate con il Piano degli Interventi ed a stipulare l'accordo definitivo con il comune entro un termine stabilito dal Comune di Verona.

Il Comune di Verona con deliberazione n. 91 del 23/12/2011 ha approvato l'intervento proposto come risultante dagli elaborati del PI pubblicati in data 27/02/2012 ed in particolare rubricato nel repertorio normativo, sezione 1 progr. 223, rep. N. 560, e disciplinato nella scheda norma numero 560.

L'art. 155, comma 8 delle NTO del PI prevede:” *Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di efficacia del PI, gli accordi relativi agli ambiti di cui ai precedenti commi 6 e 7, come disciplinati nel PI operativo approvato, dovranno essere recepiti in convenzione e stipulati con atto pubblico definitivo. Qualora nel il termine sopraindicato, ed in quello successivamente posto con diffida ad adempiere, l'accordo definitivo non dovesse essere stipulato, l'organo comunale competente pronuncia la decadenza delle previsioni operative; in tal caso agli immobili interessati si*

*applicherà la disciplina regolativa.”*

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 17 aprile 2012 è stato approvato lo schema generale dell'accordo di pianificazione relativo all'attuazione dei comparti edificatori.

Con la predetta deliberazione è stato autorizzato il dirigente del Coordinamento Pianificazione Territoriale alla stipula dell'accordo definitivo con il soggetto attuatore in nome e per conto del comune di Verona.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.**

**ART. 1 - Valore della premessa ed oggetto.**

1.1 La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati unitamente al Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23/12/2011 costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e si devono intendere qui integralmente riportati e conosciuti dalle parti.

1.2 I firmatari del presente accordo si impegnano a contribuire, ognuno per quanto di competenza, alla realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico indicati dal Piano degli Interventi, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti e in particolare, al fine del raggiungimento dei risultati attesi, osserveranno il criterio della ordinaria diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti, con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nei documenti di pianificazione.

**ART. 2 - Principio di leale collaborazione**

2.1 I soggetti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi

attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse, di cui ciascuna di esse è affidataria.

### **ART. 3 - Oggetto dell'accordo**

3.1 Il presente accordo regola le modalità attuative ed i contenuti dell'intervento urbanistico che interessa un'area avente una superficie catastale complessivamente pari a 24.466 (ventiquattromilaquattrocentosessantasei) mq, così individuata:

Catasto Terreni

Comune di Verona

Foglio 139 – particelle:

917 are 52.34 RDE 49,74 RA€ 32,44

996 are 06.60 RDE 6,27 RA€ 4,09

928 are 12.29 RDE 11,04 RA€ 6,35

152 are 27.37 RDE 2,83 RA€ 0,85

919 are 145,19 RDE 130,47 RA€ 74,98

994 are 00.87 RDE 0,83 RA€ 0,54

Tale individuazione è coerente con quanto dichiarato nella manifestazione di interesse prot. n. 268884 in data 17 novembre 2009, e atto unilaterale d'obbligo acquisito al protocollo comunale al n. 210018 in data 31 agosto 2011, citati in premessa, e negli atti del Comune; eventuali discordanze grafiche con la rappresentazione dell'ambito nella "Tav.05 – disciplina operativa – del P.I. – scala 1:5.000" non sono significative e vanno ricondotte ai mappali sopracitati, ai sensi dei punti 6 e 8 del dispositivo della Delibera di

Consiglio Comunale n°91 del 23/12/2011 di approvazione del P.I. e dell'art.155 comma 8 della NTO del P.I., tutti citati in premessa.

3.2 L'intervento ha ad oggetto la realizzazione di un' Ambito di Intervento, definito dalla scheda norma n. 560, 2° Bando ATO 7, rubricato nel Repertorio normativo sezione 1, progr. 223, n. 560 del P.I, allegati al presente atto quale parte integrante dello stesso, consistente nell'attuazione di un intervento di tipo U1 abitativo, da attuarsi mediante PUA.

3.3 Con il presente accordo si intende, pertanto, in conformità con le previsioni del Piano degli Interventi attuare le funzioni urbanistiche dell'area in coerenza con quanto richiesto dal soggetto attuatore ed in ossequio alle esigenze di tutela dell'interesse pubblico del Comune, come riportate nelle previsioni urbanistiche del PI e nel rispetto dello schema planimetrico di approfondimento che ha carattere indicativo e non vincolante, allegato al presente accordo.

#### **ART. 4 - Oneri ed obblighi del soggetto attuatore**

4.1 Al fine di assicurare la sostenibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento e la necessaria dotazione di servizi, il soggetto attuatore si impegna:

*a) a progettare ed attuare l'intervento edificatorio proposto ed approvato dal Comune prevedendo la progettazione e realizzazione a propria cura e spese delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dalle NTO del PI, correlate al carico urbanistico indotto dall'intervento, compreso.*

*Rientra nell'ambito delle obbligazioni del soggetto attuatore anche la progettazione e realizzazione delle predette opere - anche se ricadenti al di fuori dell'ambito di intervento - che risultassero necessarie per il*

*collegamento con la viabilità ed i pubblici servizi esistenti.*

*Si richiamano in ogni caso le disposizioni sui vincoli di cui all'art. 25 delle NTO del PI, ed in particolare le ipotesi di limitata deroga al PI in caso di prescrizioni imposte dall'autorità competente alla vigilanza sui vincoli stessi.*

b) In attuazione delle previsioni dell'art. 157 – *Contributo di Sostenibilità* – delle NTO del PI, a contribuire al finanziamento o alla realizzazione diretta delle opere pubbliche previste dal PI, per l'importo di Euro 166.400 (diconsi euro centosessantaseimilaquattrocento). Importo così determinato:  
- Euro 100,00 (cento virgola zero zero) (valore indicato nell'art. 157 – *Contributo di sostenibilità* delle NTO riferito alla destinazione residenziale della zona territoriale n. 3 – Nord) moltiplicati per la S.U.L. prevista dalle Carature Urbanistiche della “Scheda Norma” (mq. 1.664),

Le opere pubbliche da realizzare saranno oggetto di progettazione e realizzazione a cura dell'amministrazione comunale; il “*contributo di sostenibilità*” va versato dal soggetto attuatore in numerario all'Amministrazione Comunale con le modalità e garanzie stabilite al successivo art. 7.

4.2 Il Comune consente altresì la progettazione e l'esecuzione dell'opera pubblica extra ambito definita al punto 2 delle “Altre indicazioni progettuali” del Repertorio normativo, e più precisamente “collegamento pedonale con il percorso pedonale lungo il torrente Squaranto sopra via degli Oleandri”, nonché inclusa nelle opere pubbliche disciplinate dalla lettera b del punto 1 del presente articolo, da parte del soggetto attuatore dell'intervento nel rispetto delle norme vigenti in materia di opere pubbliche e comunque con

l'alta sorveglianza del comune secondo il progetto definitivo che verrà presentato e la cui esecuzione sarà disciplinata dalla convenzione urbanistica del PUA.

E' fatta salva la facoltà del Comune, in sede di PUA di individuare ulteriori opere per le quali consentire la progettazione e l'esecuzione da parte del soggetto attuatore dell'intervento fino all'importo del 90% del contributo di sostenibilità.

Restano ferme le ulteriori obbligazioni che sono specificate nelle NTO del PI ed in particolare quelle previste all'art. 160.

#### **ART. 5 - Impegni del Comune di Verona**

5.1 Il Comune di Verona si impegna ad attivare e concludere, secondo i principi desumibili dalla legge 241/90 e succ. modificaz. e dalle leggi speciali che disciplinano le singole fattispecie, le necessarie procedure amministrative conseguenti all'attuazione del presente accordo.

5.2 Il Comune di Verona si impegna a proporre l'assunzione negli atti di pianificazione attuativa e nei permessi di costruire comunque denominati le previsioni concordate con il privato per garantire, nel rispetto della disciplina di diritto vigente, il recepimento dei contenuti dell'accordo.

#### **ART. 6 - Ulteriori impegni da riportare nella Convenzione Urbanistica.**

6.1 Il presente accordo stabilisce una serie di condizioni, che costituiscono elemento essenziale per la realizzazione dell'intervento, e che dovranno essere formalizzate nella convenzione urbanistica del PUA.

6.2 L'attuazione degli interventi avverrà mediante presentazione, entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di stipula per atto pubblico del presente accordo, di apposita istanza di PUA comprendente il progetto delle

opere di urbanizzazione e dell'opera di cui al precedente art.4.2.

6.3 All'istanza di PUA dovrà essere allegata una convenzione che, in attuazione degli obblighi assunti con il presente accordo, dovrà contenere:

1) l'impegno a realizzare gli interventi previsti e, in proporzione alla SUL edificabile, le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria mancanti ed espressamente descritte sulla base di progetti definitivi e di appositi preventivi di costo, quando il Comune non preveda già di realizzarle direttamente;

2) la cessione al Comune o il vincolo di destinazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria già esistenti e di quelle da realizzare ai sensi del precedente punto 1) scomputando il loro costo dalla quota di contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e fermo restando il pagamento della quota relativa al costo di costruzione;

3) i termini, entro i quali deve essere ultimata la costruzione delle opere previste, nonché le eventuali modalità di controllo circa l'attuazione delle stesse;

4) i termini e le modalità di gestione della manutenzione del ponte pedonale da realizzare sul torrente Squaranto che, come per ogni altra opera per la quale sia prevista la totale cessione, si ritiene debba essere a carico ed eseguita dal Comune di Verona.

5) l'importo delle opere pubbliche a scomputo del contributo di sostenibilità, già interamente versato;

6) le sanzioni convenzionali e le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

**ART. 7 – Modalità di pagamento del contributo di sostenibilità.**

7.1 Il soggetto attuatore, in relazione a quanto concordato al precedente art. 4, comma 1, lett. b) ha già versato al Comune l'importo del contributo di sostenibilità pari a Euro 166.400 (diconsi euro centosessantaseimilaquattrocento).

7.2 L'acconto, pari a euro 26.000 (diconsi ventiseimila) è stato pagato dal soggetto attuatore al Comune di Verona come da ricevuta n.5 del 30 agosto 2012, che il comune di Verona riconosce regolare e per la quale rilascia quietanza con la firma del presente atto.

7.3 Il soggetto attuatore ha versato il rimanente contributo pari a euro 140.400 (diconsi centoquarantamilaquattrocento) in tre rate annuali come di seguito:

- Prima rata pari a euro 46.800 pagata il 30/08/2013;
- Seconda rata pari a euro 46.800 pagata il 17/02/2015;
- Terza rata pari a euro 46.800 pagata il 31/08/2015;

Le parti, quindi, si danno reciprocamente atto che il pagamento dell'importo del contributo di sostenibilità è già stato eseguito dal soggetto attuatore, null'altro essendo dovuto al Comune di Verona a tale titolo.

#### **ART. 8 - Motivazione**

8.1 L'intesa con il privato è essenziale per il raggiungimento del miglior assetto della parte di territorio comunale oggetto dell'accordo.

8.2 La successiva Convenzione del PUA definirà puntualmente le opere e gli impegni che sono stati sinteticamente esplicitati negli articoli precedenti e che evidenziano l'interesse generale all'accoglimento di quanto contenuto nel presente accordo.

#### **ART. 9 - Rapporti con i terzi**

9.1 L'accordo, per quanto a conoscenza delle parti contraenti, non apporta

pregiudizio ai diritti dei terzi.

9.2 Sono fatti salvi sia i diritti riconosciuti ai terzi dalla legge, in merito alla nonnativa sulle distanze dai fabbricati, sia i diritti edificatori attribuiti agli stessi dalla pianificazione vigente e dal Piano degli Interventi.

#### **ART. 10 – Recesso e decadenza**

10.1 Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Comune può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno al soggetto attuatore.

10.2 A norma dell'art. 2, comma 6 delle NTO del PI, le previsioni operative ed il presente accordo decadono automaticamente se, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del PI cui accedono, il PUA non è approvato.

#### **ART. 11 - Risoluzione**

11.1 Il presente accordo resterà risolto per rifiuto o inottemperanza del soggetto attuatore degli obblighi assunti agli artt. 4, 6 e 7.

11.2 In tal caso, la risoluzione potrà essere pronunciata, mediante semplice comunicazione raccomandata con cui l'ente dichiara ai privati che intende valersi della succitata clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

11.3 Ogni altra ipotesi di risoluzione del presente accordo è regolata dall'art. 1453 del codice civile.

11.4 La risoluzione del presente accordo, a qualunque titolo fosse determinata, costituisce il presupposto per l'approvazione di una specifica delibera dell'organo comunale competente di revoca o decadenza delle previsioni dell'atto di pianificazione territoriale e urbanistica ivi pattuite, e di

ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, ai sensi dell' art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

**ART. 12 - Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista della stipula del presente accordo.**

12.1 Il presente accordo ha effetto novativo e pertanto annulla e sostituisce ad ogni effetto di legge l'accordo definitivo di pianificazione ex art. 6 della Legge Regionale 24/04/2004 n. 11, stipulato in data 31/08/2012, con atto Notaio ALESSIO PALADINI Repertorio n.1357, registrato a Legnago il 05/09/2012 al n.3370.1T acquisito al protocollo comunale di Verona al n30236 R.G. n. 21779 R.P. in data 07/09//2012

12.2 Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi già approvati, posti in essere dai firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo, con particolare riferimento alle comunicazioni intercorse tra le parti, nei limiti in cui gli atti precedentemente richiamati in premessa siano conformi o compatibili con il Piano degli Interventi approvato con Deliberazione Consiliare n. 91 del 23/12/2011 e con quanto convenuto nel presente accordo.

**ART. 13 - Controversie**

13.1 Ai sensi dell'art. 11 , comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , è competente a decidere su ogni controversia relativa al presente atto il Giudice Amministrativo.

**ART. 14 - Pubblicità**

14.1 Il presente accordo va a costituire parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.

**ART. 15 Privacy**

15.1 I privati prendono atto che i dati personali contenuti nel presente accordo verranno trattati solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, ai sensi e nei limiti di cui al codice approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, potendo il privato esercitare i diritti ivi contemplati.

**ART. 16 Spese**

16.1 Le spese del presente atto, con ogni altra inerente e dipendente, sono a totale carico del soggetto attuatore.

**ART. 17 Disposizioni conclusive**

17.1 Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale prevista dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**ZAMBALDO SRL**

